



# COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE

88064 PROVINCIA DI CATANZARO

Ordinanza n. 38/R.O. del 24/06/2013

OGGETTO: Prevenzione pericolo incendi anno 2013.

## IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

### PREMESSO CHE:

- le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rendono forte il rischio di incendi boschivi altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa preponderante di incendi;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;
- Considerata la necessità di provvedere con criteri uniformi, durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;
- Vista la legge 24 dicembre 1981 n.ro 689 "modifica del sistema penale"
- Visti gli artt.17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931 n.ro 773 e gli artt.449 e 650 del C.P.;
- Visti:
- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D. M. 26.01.1966;
- la legge quadro in materia di incendi boschivi del 21.11.2000 n.ro 353;
- la D.G. n. 427 del 7 giugno 2010 con la quale ha approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi periodo 2010/2012;

## ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, con decorrenza immediata e fino al 15 settembre 2012:

- A TUTTI I PROPRIETARI, CONDUTTORI E DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche-artigianali e industriali, di provvedere, a propria cura e spese, ad una accurata pulizia dei terreni invasi da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché al taglio delle siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione dei rifiuti, residui vegetali e quant'altro possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- Il divieto di accensione e bruciatura di stoppie e di qualsiasi materiale vegetale;
- Il divieto di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli, o inceneritori che producono scintille e braci e comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio.

## A V V E R T E

Che l'inosservanza dei suddetti divieti, fatto salvo non costituisca reato, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 10.329.

Contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. della Calabria, entro sessanta giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Comandante della Polizia Municipale  
Ten. Pietro SESTITO



IL SINDACO  
Gregorio TINO